

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 321-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE CACCHIOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, TREU, COLLESELLI, SEGNANA, BERLANDA,
DALVIT, DELLA PORTA, NOÈ, DE ZAN, BRUGGER, ZANON, CIFARELLI, SALERNO,
LEGGIERI, TIRIOLO e SCARDACCIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi

Comunicata alla Presidenza il 1° agosto 1973

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi rappresenta il coronamento concreto di una serie di iniziative, sia da parte degli enti locali, sia delle autorità amministrative, tese alla tutela di un ineguagliabile complesso ambientale della zona alpina italiana e sviluppate da anni a livello scientifico e parlamentare.

Premesso che la prima proposta per l'istituzione del parco risale alla precedente legislatura, occorre sottolineare, in primo luogo, che tale proposta è stata analiticamente valutata e recepita nei documenti della programmazione economica nazionale. Se nel « rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-75 », cosiddetto « Progetto 80 », dell'aprile 1969, la problematica dei parchi nazionali è impostata, nel paragrafo 86, nelle sue linee generali (« ... La difesa dell'ambiente naturale richiede una "politica del verde" basata su iniziative di grande respiro... Una nuova disciplina dovrà consentire di vincolare... vaste unità ambientali da adibire a parco naturale... È opportuno che le unità maggiori, di interesse nazionale, siano disciplinate entro un'unica legge-quadro, e costituite in enti autonomi, opportunamente coordinati al centro... »), nel « Documento programmatico preliminare », elaborato dal Ministero del bilancio e della programmazione economica nel 1971, numerosi paragrafi, in particolare quelli 116-125, affrontano più in dettaglio le singole concrete iniziative con uno specifico riferimento al Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, del quale viene evidenziata l'importanza.

« Nel prossimo quinquennio — si legge in tale documento di prevalente rilievo tecnico — dovrebbero essere realizzati almeno i parchi e le riserve naturali di maggior rilievo nazionale, e la cui istituzione appare particolarmente urgente per evitare usi impropri dei rispettivi territori... Per quanto concerne i parchi nazionali, appare indispensabile la creazione di almeno sei nuove entità, tutto di grande ed indiscutibile valore, e precisamente: 1) Dolomiti bellunesi, nel Veneto, di circa 30.000 ettari, per cui esiste un disegno di legge e un piano di massi-

ma... » (segue poi l'indicazione del Delta padano, dei Monti dell'Uccellina, del Pollino, dell'Etna e del Gennargentu: riferimenti tutti di particolare importanza, per individuare in quale classe di valori si pone obiettivamente la zona delle Dolomiti bellunesi).

I motivi, che la Commissione unanime ha condiviso quando si è pronunciata in senso favorevole alla istituzione di un nuovo parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, sono già stati evidenziati nella relazione introduttiva al disegno di legge, e vanno ancora sottolineati, e si collegano, soprattutto, alla privilegiata e quasi irripetibile condizione di fatto in cui il nuovo parco viene a costituirsi, *su terreni già di prevalente proprietà pubblica* e in una zona in cui non sussistono contrasti di interessi con le popolazioni locali, *non essendovi interferenze con zone antropizzate*.

Nello stesso « Progetto 80 » tale condizione di fatto veniva preconizzata come una più efficace premessa per la istituzione dei parchi nazionali: « La formazione dei parchi — si legge nel paragrafo 86 — implicherà una azione intesa all'espansione e al riordinamento della proprietà pubblica nelle zone agricole povere di collina e di montagna, ad eminente vocazione silvo-pastorale. Questa azione dovrà essere condotta attraverso una coordinata politica di acquisti, espropriazioni, cessioni e trasferimenti di terreni, che consenta di valorizzare come parchi e riserve naturali ampie superfici di boschi e di parchi, oggi praticamente abbandonate ».

Se si considera che successivamente, nel « Documento programmatico preliminare », il problema della acquisizione dei terreni da destinare a parco nazionale dava luogo (paragrafo 125) ad una previsione di spesa di almeno cinque miliardi di lire l'anno, con un obiettivo massimo di circa 13.000 ettari annui e con quello finale di 300.000 ettari in venti anni, apparirà ancora più rilevante il fatto che, come premessa per la istituzione del Parco delle Dolomiti bellunesi, grazie all'opera attenta, paziente ed illuminata dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, siano stati già acquisiti al demanio pubblico senza necessità di specifici finanziamenti supplementari ben 16.500 ettari: una super-

ficie, cioè, superiore a quella che in sede di programmazione nazionale si riteneva auspicabile in un solo anno per l'intero territorio nazionale.

È questa, come ripeteremo in seguito, una delle condizioni privilegiate: il possesso pubblico, cioè, di gran parte della superficie del parco.

Altra condizione privilegiata, e cioè l'assenza di concorrenti interessi economici e di insediamenti umani, è una condizione caduca, legata — è bene ricordarlo — al problema della tempestività della istituzione del parco, cui si è ispirata la Commissione agricoltura.

Se, infatti, è vero che nel territorio dell'istituendo parco le attività agricole e zootecniche rivestono importanza ed estensione limitate, tali cioè da non costituire un problema, ben maggiore pericolo alle finalità del parco o della conservazione della natura può venire da altro tipo di attività antropica, e cioè dall'edilizia residenziale e dalla cosiddetta « valorizzazione turistica » male intesa e peggio applicata, che ha già devastato bellissime zone del nostro Paese.

È da considerarsi una fortunata circostanza il fatto che, per il momento, nelle zone in questione non esista una pressione di tal genere di interessi, anche perchè la provincia di Belluno, per particolari condizioni geografiche, beneficia di zone, come il Nevegal, in cui vi è un ampio spazio per la espansione di iniziative del genere.

Non si può dimenticare, tuttavia, che la stessa esistenza di un parco nazionale non è immune da interessi economici male interpretati e viene strumentalizzata ai fini, direi, pubblicitari. È noto l'esempio dell'istituendo parco del Pollino, già aggredito da interessi e forme speculative nate proprio in relazione all'idea della costituzione del parco; così come è noto l'esempio dei male intesi tentativi di ulteriore « valorizzazione » di alcune belle zone del Parco di Abruzzo, certamente meno privilegiato della zona delle Dolomiti bellunesi per quanto concerne il rapporto fra valori naturalistici da tutelare e pressione di interessi, ancorchè legittimi, delle popolazioni locali.

Del resto, un più ampio richiamo alla zona delle Dolomiti permette di osservare come, in tale insostituibile ambiente paesaggistico e biologico, alcune zone forse più rilevanti dal punto di vista geologico, direi più spettacolari, come quelle della conca cortinese, o del massiccio del Sella, siano ormai talmente invischiata in una rete di presenze umane in gran parte recenti e legate al turismo, allo sport o, peggio, a un certo tipo di turismo consumistico e di massa, da rendere inconcepibile l'ipotesi che tali bellezze possano mai più essere conservate in quella genuinità e unicità di cui erano esempio quaranta o cinquanta anni or sono.

L'istituendo parco delle Dolomiti bellunesi, contemplato dal presente disegno di legge, mira a realizzare:

- a) la conservazione delle specie florofaunistiche;
- b) le condizioni per favorire un processo ambientale che consenta all'uomo di approfondire la propria conoscenza in ordine all'interdipendenza dinamica della vita spontanea animale-vegetale;
- c) lo sviluppo di una forma di turismo educativo e ricreativo.

Il parco sarà costituito da una fascia montana con quote varianti dai 400 ai 2.600 metri sul livello del mare, fascia che parte dalla Valle Cismon, fiancheggia la Valle Belluno, sulla destra orografica del Piave, fino al massiccio dello Schiara e comprende i gruppi alpini delle Vette Feltrine, del Sass de Muracimonega, dei Feruc-Monti del Sole, dello Schiara e del Pramper.

La zona è caratterizzata da notevole ricchezza floristica (roverella, faggio, larice, abeti, pini, fino al mugo, al cirmolo ed alla flora erbacea delle praterie di quota) e la fauna sopravvissuta (camoscio, capriolo, daino, cervo, lepre bianca e grigia, volpe, marmotta, ermellino, martora, faina, puzzola, aquila reale, gallo cedrone, gallo forcello, coturnice, starna, francolino), pur non essendo rilevante come quantità nelle singole specie, è qualitativamente degna di protezione e suscettibile di arricchimenti anche mediante ripopolamenti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La superficie del parco, sulla base di una sommaria valutazione, è di ha 22.000 circa, così suddivisi:

Stato	ha	16.500	75%
Enti locali	»	3.900	18%
Privati	»	1.600	7%
<hr/>			
Totale	ha	22.000	100%

Da questa rapida e sintetica esposizione è però facile desumere alcuni elementi particolarmente interessanti e significativi:

1) la proprietà dei terreni è per la quasi totalità dello Stato e degli Enti locali; i privati posseggono una quota limitata al solo 7 per cento;

2) non esiste antropizzazione: si tratta, infatti, di un vasto territorio dove l'opera dell'uomo non ha ancora alterato l'equilibrio ambientale;

3) la viabilità non costituisce un problema, poichè la fascia destinata a parco è attraversata da una sola strada statale;

4) la istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi avrà certamente grande risonanza internazionale e conseguentemente rappresenterà un rilevante richiamo turistico;

5) esiste la possibilità, in un prossimo futuro, di estendere il Parco all'area Dolomitica circostante e alla parte Nord;

6) è evidente la quasi contiguità del Parco proposto dal disegno di legge, con quello naturale, impostato nel piano urbanistico di Trento, per le Pale di S. Martino e la foresta di Paneveggio.

Ma occorre che il nuovo Parco funzioni al più presto: soprattutto per rendere possibile il completamento del piano per l'acquisizione dei terreni, al fine di porre, con la zonizzazione e con il piano di assetto naturalistico, le premesse per il futuro del territorio e per il temperamento di varie esigenze, fra le quali anche quelle degli Enti locali interessati. Occorre far presto per prevenire rischi di interferenze speculative in grado, nelle more pur inevitabili, di costituire situazioni di fatto irreversibili; occorre far presto, infine, per poter salvare una zo-

na geologica, forse la più intatta, la più inedita, con bellezze non inferiori a quelle di altre zone dolomitiche forse più note ma irrecuperabili.

Nella illustrazione dei singoli articoli approvati dalla Commissione, occorre anzitutto soffermarsi sulle modificazioni introdotte rispetto all'originario testo del disegno di legge, modificazioni in gran parte di rilievo sostanziale ed ispirate — è il caso di dirlo — ad alcuni principi e criteri fondamentali cui la Commissione stessa è già approdata dopo aver iniziato l'esame delle proposte concernenti la legge-quadro per i parchi nazionali e regionali e le riserve naturali.

La principale modifica è contenuta nel nuovo testo dell'articolo 1, là dove si prevede — secondo comma — che l'istituendo Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi sia costituito in ente di diritto pubblico, amministrato da un consiglio di amministrazione sotto la vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detta norma si collega, logicamente, alla modificazione apportata al successivo articolo 2, concernente la estensione e la delimitazione del Parco. Si rilevi, in effetti, che nell'originario testo era proposto che il parco si estendesse, oltre che sui laghi e sui corsi d'acqua, solo sui terreni della Azienda di Stato per le foreste demaniali, e che la delimitazione avesse ad oggetto solo detti terreni. Per terreni appartenenti ad altri soggetti (privati o altri enti pubblici come i comuni) la inclusione nel parco era prevista solo per quelli che fossero stati ritenuti « necessari per la migliore funzionalità del parco stesso ».

La dizione su riportata non è apparsa soddisfacente. È infatti vero che, per la costituzione di un Parco nazionale, la proprietà diretta di tutto il territorio da parte del potere pubblico rappresenta la soluzione ottimale, quella che preclude ogni possibilità di contestazioni; è anche vero, come avanti ricordato, che i territori compresi nel previsto perimetro del parco sono in gran parte di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Ma ciò non risolve il problema dei territori di proprietà di altri soggetti, e in primo luogo dei fondi di proprietà

privata, non essendo ipotizzabile che una ulteriore politica di acquisti da parte dell'ASFD possa portare alla acquisizione di tutto il territorio in questione. Il problema, giova ricordarlo, sussiste non solo per i terreni interclusi o inclusi nella proprietà demaniale, ma anche per quelli periferici, in relazione — ad esempio — alla possibilità di determinare i confini del parco secondo i più affermati principi naturalistici, cioè seguendo le linee di displuvio, i corsi d'acqua e in genere confini naturalmente precisati, con ciò superandosi il più delle volte i confini delle singole proprietà pubbliche o private.

La concezione del parco nazionale come appare ormai acquisita deve, per necessità di cose, prescindere dal problema della proprietà diretta del territorio, perchè solo a questa condizione sarà possibile istituire, nel nostro paese, un sufficiente numero di parchi e di riserve naturali, proporzionate agli obiettivi quantitativi indicati nella programmazione nazionale, e nello stesso tempo corrispondenti alle esigenze di tutela di valori naturalistici, spesso ricadenti in zone dove non esiste o dove non è economico prevedere la proprietà pubblica del terreno.

Una volta superato il principio che il parco dovesse estendersi su terreni acquisiti o da acquisire da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ciò che avrebbe naturalmente comportato una gestione diretta del parco stesso da parte dell'Azienda medesima, fra le due soluzioni possibili è apparsa più valida la istituzione dell'Ente parco, con poteri autonomi e autonoma responsabilità di gestione e organizzazione. Rispetto all'alternativa, costituita dall'affidare la gestione del nuovo parco all'ASFD, la costituzione dell'Ente parco assicura anche il vantaggio di risolvere il delicato problema della armonizzazione di vari interessi talvolta contrastanti fra loro, e cioè, in primo luogo, da un lato gli interessi naturalistici e protezionistici, e dall'altro gli interessi economici e produttivistici locali. Tale contemperamento è possibile in base alla articolata composizione degli organismi amministrativi e tecnici del parco, come previsti nei successivi articoli, e in base alla partecipazio-


ne diretta di rappresentanti locali (regione, provincia, comunità montane) sia nel Consiglio di amministrazione, sia, per quanto concerne la regione veneta, nel Collegio dei revisori dei conti.

La aggiunta del terzo comma all'articolo 1, e la modificazione dell'articolo 2, si collegano al problema della individuazione dei confini del parco delle Dolomiti bellunesi.

Nell'articolo 1, terzo comma, modificandosi una disposizione già contenuta nell'originario articolo 2, vengono indicate le zone montuose su cui si estenderà il nuovo parco; nell'articolo 2 la delimitazione del parco viene delegata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le comunità montane interessate ed il consiglio regionale.

Non è possibile, allo stato delle cose, fornire maggiori dettagli in merito alla possibile estensione del nuovo parco, oltre ad una indicazione di mera massima dei prevedibili confini, quale risulta da una elaborazione effettuata dalla sede di Belluno dell'ASFD. In relazione a tali indicazioni, può osservarsi — e ciò potrà aver rilevanza al momento della delimitazione in sede amministrativa — che i proposti confini sembrano troppo strettamente collegati alla estensione dei terreni di proprietà del demanio forestale, finora acquisiti, mentre sarebbe opportuna una maggiore estensione anche su terreni di terzi là dove ciò risulti utile ai fini naturalistici, ad esempio per seguire il confine naturale degli spartiacque, o per includere nel parco talune cime o gruppi di monti particolarmente caratteristici, come può suggerirsi per il monte Pramper e per le altre cime che lo circondano.

Deve anche aggiungersi un'altra considerazione. Nel nuovo parco, così come risulta dai confini approssimativamente indicati, risultano compresi alcuni dei biotopi più significativi indicati nella « Carta dei biotopi d'Italia » edita nel 1971 a cura del CNR e del Ministero dei lavori pubblici come « programma di ricerca territoriale sulle aree naturali da proteggere ». Sono compresi i Monti del Sole, la conca di Caiada, lo Schiara, (definito « ambiente alpino incontaminato »), la valle del torrente Mis. Sarebbe opportuno, con adeguate variazioni al perimetro ed



Indicazione schematica del possibile perimetro del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi (sulla base di una elaborazione dell'Ufficio di Belluno dell'A.S.F.D. su carta a scala 1:50.000)

anche con una eventuale soluzione di continuità dei confini, estendere la tutela del parco anche a due biotopi ugualmente rilevanti pressochè contigui, e cioè il Lago di Vedana e la zona delle Masiere, rilevanti dal punto di vista naturalistico per aspetti geologici e soprattutto floristici.

Il problema della delimitazione porta, per inciso, ad accennare a un problema ugualmente importante, concernente la estensione del nuovo parco. A nord, esso sarà in gran parte delimitato dal confine amministrativo con la provincia di Trento, confine che, per i poteri spettanti a tale provincia autonoma, rappresenta un limite sia per i poteri amministrativi del Ministero dell'agricoltura, sia, per alcuni aspetti, per la potestà legislativa del Parlamento. A breve distanza da tale confine, si estende il progettato parco naturale delle Pale di San Martino-Foresta di Paneveggio, previsto nel piano urbanistico del Trentino. La soluzione di continuità, dal punto di vista geografico, è costituita da zone non eccessivamente antropizzate, quali la Val Noana, il Palughet, il Passo Cereda, l'alta valle del Mis. È legittimo, in questa occasione, richiamare l'attenzione dei competenti organi deliberanti sulla opportunità che, almeno dal punto di vista faunistico (data la mobilità della locale pregiatissima fauna selvatica) fra le due zone tutelate si stabilisca un collegamento con norme di protezione faunistica e di controllo venatorio, così come è auspicabile che analogo collegamento sia rispettivamente ricercato per quanto concerne la tutela paesistica, anche attraverso gli appropriati strumenti urbanistici.

L'articolo 3 prevede la composizione del Consiglio di amministrazione del parco. È opportuno sottolineare come, nel nuovo Ente parco, accanto al rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e al direttore dell'ufficio regionale delle foreste, i poteri deliberativi siano riconosciuti in ampia misura alle rappresentanze locali, sostanzialmente in maggioranza se si considera che le comunità montane interessate al parco sono tre (attraverso le comunità montane è assicurata la presenza delle istanze comunali).

La necessità di determinare l'attività del parco in relazione ai fini scientifici suoi propri è inoltre assicurata dalla presenza, nel Consiglio di amministrazione, dei cinque esperti designati d'intesa con la Regione, e del rappresentante del CNR; ed è altresì confermata dalla istituzione del comitato tecnico consultivo, nel quale potranno trovare adeguata rappresentanza quegli organismi o istituzioni che perseguono fini scientifici e protezionistici. Non si è ritenuto di dover specificare tali organismi, peraltro ben noti, anche in relazione al carattere di associazioni private rivestite da talune associazioni ancorchè di rilevante prestigio. Per lo stesso motivo, anche in considerazione di rilievi espressi, in altra sede, dalla 2ª Commissione del Senato, non si è ritenuto di prevedere una rappresentanza di tali organismi in seno al Consiglio di amministrazione del parco, organo deliberativo con precise responsabilità di gestione.

Alla istituzione dell'Ente parco si collega logicamente la disposizione del nuovo articolo 5, che prevede il collegio dei revisori dei conti per gli opportuni riscontri contabili e amministrativi sulla gestione dell'Ente. Si sottolinea la partecipazione, anche in tale organismo, di un revisore designato dalla regione veneta:

L'articolo 6 prevede la « zonizzazione » del parco, e la articolazione dei poteri amministrativi per quanto concerne le varie zone.

Rispetto all'originario testo dell'articolo 3 del disegno di legge, va sottolineato anzitutto che il testo proposto, richiamando sinteticamente le zone *a)*, *b)* e *c)* come zone, rispettivamente, di riserva naturale integrale; di riserva generale; e di zona di ricreazione e svago, prescinde da una specificazione più minuziosa delle caratteristiche delle zone stesse, per non pregiudicare gli orientamenti che in proposito verranno adottati al momento della definizione della « legge-quadro » in cui sarà prevista una normativa definitiva. Nè la attuale formulazione può far nascere dubbi di carenze sul piano tecnico-legislativo, essendo chiaro che, fino a quando non fossero in vigore le norme della legge-quadro, la formulazione proposta è sufficiente per deferire all'autonoma valu-

tazione dell'Ente la determinazione, anche in via di mero fatto e in sede contingente, delle caratteristiche delle varie zone.

Si osserva, per inciso, che rispetto alla nomenclatura diffusa in sede scientifica, non è, per il momento, considerata la « riserva naturale orientata », ma ciò non preclude la possibilità di attività o decisioni dell'Ente parco riferibili a tale fattispecie, che potrà, secondo i casi, essere considerata o nell'ambito della zona *a*), od anche nell'ambito della zona *b*).

La graduazione dei poteri amministrativi nell'ambito del parco segue un criterio di decrescenza, dalle zone di maggiore tutela a quelle di minore interesse naturalistico.

Nelle zone *a*) e *b*), è apparso opportuno concentrare nel Consiglio di amministrazione dell'Ente parco (peraltro previsto con una consistente e maggioritaria rappresentanza degli enti locali, perfino in maniera democraticamente estesa alle minoranze) tutti i poteri in materia urbanistica e di pianificazione del territorio. È stata individuata, in tale soluzione, l'unica via che permettesse di prevenire ogni conflitto di competenze ed ogni incertezza di situazioni amministrative, che in altre occasioni ha finito per paralizzare l'attività dell'Ente parco e per precludere le possibilità di tutela dei valori naturalistici proporzionata alla rilevanza nazionale ed internazionale dei valori protetti.

In relazione a singole esigenze locali, che per avventura non trovassero sufficiente espressione nella composizione del Consiglio di amministrazione, è altresì previsto il parere, non vincolante ma obbligatorio, degli enti locali interessati, su tutti gli atti concernenti la gestione del territorio delle zone *a*) e *b*).

Per quanto riguarda la zona *c*), è previsto un duplice livello di intervento da parte del Consiglio di amministrazione, e cioè, prima, la adozione di un piano regolatore generale, previo parere (obbligatorio ma non vincolante) delle comunità montane e del Consiglio regionale; e, successivamente, la facoltà di autorizzare (ed anche il potere di non autorizzare in caso di contrasto con le esigenze proprie del parco) eventuali insediamenti di attrezzature ricreative e residenziali.

Per quanto infine concerne le opere di difesa del suolo e regolazione delle acque (per le quali gli interessi propri del parco devono essere temperati con fondamentali esigenze di salvaguardia di altre zone, prevalentemente a valle delle zone tutelate), il previsto parere preventivo obbligatorio da parte del Consiglio di amministrazione varrà ad evitare realizzazioni che incidano gravemente sull'assetto del parco, salva la necessità di accettare le soluzioni indispensabili per esigenze tecniche valutate nelle appropriate sedi.

L'articolo 7, che introduce una serie di perfezionamenti al testo dell'originario articolo 4 del disegno di legge, prevede una serie di disposizioni procedurali per la delimitazione del parco e per la sua divisione in zone; sono previste, in varie misure, impugnative ed osservazioni da parte di tutti coloro che, in tali procedure amministrative, riscontrassero lesione dei propri diritti ed interessi, e ciò secondo le più corrette forme di pubblicità, di contraddittorio e di contenzioso amministrativo. L'ultimo comma dell'articolo 7, infatti, lascia adito anche ad impugnative, ove necessario, in sede giurisdizionale.

L'articolo 8, modificando in parte l'originario articolo 5 del disegno di legge, dopo aver confermato che su tutto il parco si estendono le norme di tutela paesistica ed idrogeologica, fissa le prescrizioni ed i divieti, alcuni dei quali sono inderogabili, direttamente collegati alle finalità proprie del parco nazionale, ed altri sono deferiti alla competenza del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della « zonizzazione » prevista dall'articolo 6. Si richiama l'attenzione su alcune precisazioni formali, introdotte nel testo proposto, utili perchè nell'ambito del parco siano seguiti precetti chiari e non passibili di controversie, come di interpretazioni tendenziose.

Nell'articolo stesso, particolare rilievo acquista la possibilità che le attività agricole e zootecniche siano disciplinate secondo le prescrizioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente. Tale disciplina, che potrà estendersi al divieto a seconda delle zone, e quindi solo nelle zone di riserva integrale o di riserva generale, sarà disposta da un organi-

simo in cui gli interessi anche economici locali sono ampiamente rappresentati, ed è quindi preclusa ogni preoccupazione sul pregiudizio, spesso ispirato a un mero preconcetto, sulla istituzione del parco nazionale come elemento inevitabilmente negativo rispetto a tali attività economiche, come la agricoltura di montagna o l'allevamento, che invece, soprattutto in un ambiente come quello delle Dolomiti bellunesi, possono trovare valorizzazione e sostegno economico anche nella stessa esistenza del parco nazionale, per le attività indotte e per la formazione di redditi terziari complementari.

Nell'articolo 9, che fissa le sanzioni in caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni (comprese quelle del regolamento del parco), va sottolineata la riduzione delle fattispecie di infrazione a una sola, rispetto alla casistica prevista nel testo originario; la introduzione della pena dell'arresto; e, infine, la possibile restituzione in pristino dello stato dei luoghi, che è apparsa una sanzione inevitabile in relazione a talune ipotesi di manomissione abusiva dei luoghi compresi in un parco nazionale, con particolare riferimento a talune opere edilizie o speculative.

Sono apparse superflue le varie norme procedurali, per la contestazione delle infrazioni e la irrogazione delle sanzioni, essendo sufficiente il rinvio alle ordinarie norme di procedura; a seguito della istituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente parco, è stato soppresso l'originario articolo 10 del disegno di legge, relativo a compiti del soppresso comitato di tutela.

In relazione alla citata istituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente parco, è stato modificato anche l'articolo 9, divenuto articolo 10 del testo della Commissione.

Fra i rimanenti articoli del disegno di legge, nel nuovo testo, accanto alle norme di carattere finanziario (articolo 14) ed amministrativo (articolo 15), vanno richiamati in particolare l'articolo 11, solo in parte modificato, che prevede la approvazione del piano di tutela e valorizzazione naturalistica del territorio del parco, sempre con preventivo parere degli enti locali direttamente interessati; l'articolo 12, che prevede la

concessione di indennizzi per i vincoli derivanti dal funzionamento del parco, anche ai proprietari di immobili oltre che ai proprietari di terreni, ed agli utenti di uso civico (ad integrazione del testo originario); ed, infine, l'articolo 13, in cui oltre al diritto di prelazione a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (come è naturale trattandosi dell'Ente che in atto possiede la maggior parte del territorio dell'istituendo parco), è previsto analogo diritto di prelazione, per la zona di ricreazione e svago e cioè per le zone il cui il possesso dei terreni da parte di enti pubblici può assicurare alla collettività aree necessarie per servizi e infrastrutture, o comunque prevenire possibilità di interferenze di interessi speculativi, a favore dei comuni, delle comunità montane e della regione, in ordine corrispondente alla rilevanza rispetto agli interessi locali.

Sulla base delle suesposte considerazioni, la Commissione raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge sulla base degli articoli rielaborati, nel testo allegato alla presente relazione.

In relazione alle riserve contenute nel parere della 5^a Commissione, si osserva che dette riserve possono considerarsi superate, in quanto successivamente il Ministero dell'agricoltura, con nota inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Presidenze delle Commissioni parlamentari del Senato e della Camera, ha precisato:

« In relazione alla proposta di legge indicata in oggetto, si fa presente che — ove la proposta stessa dovesse aver corso — questa Azienda di Stato per le foreste demaniali assicurerà la copertura concernente l'onere previsto dall'articolo 14, a carico del proprio bilancio per l'anno finanziario 1972 e, ove la proposta venisse approvata successivamente, per l'anno finanziario 1973 ».

Riteniamo che, con il lavoro svolto, si siano poste le condizioni per assicurare a favore della collettività nazionale e delle generazioni di cittadini, la conservazione e valorizzazione di un insostituibile patrimonio di scienza, di natura, di bellezza paesistica di grande valore culturale.

CACCHIOLI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

5 dicembre 1972

La Commissione Bilancio e programmazione comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole al provvedimento. Il Governo, infatti, non è stato in grado di dichiarare che il capitolo dello stato di previsione della spesa dell'azienda di Stato per le foreste demaniali al quale si fa riferimento per la copertura offra nel-

l'esercizio 1972 sufficiente capienza per fornire i mezzi occorrenti a far fronte alla spesa prevista dal disegno di legge. La Commissione, peraltro, comunica che il proprio contrario parere potrà venire modificato in presenza di una dichiarazione del Governo del tenore sopra indicato.

F.to CARON

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Ai fini della tutela e del miglioramento della flora e della fauna, della conservazione delle caratteristiche dell'ambiente naturale, dell'educazione e ricreazione dei cittadini, è costituito il parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

Art. 2.

Il parco si estende sui gruppi montuosi delle Vette Feltrine-Monti del Sole-Schiara e Pramper ed è costituito dai terreni della Azienda di Stato per le foreste demaniali ivi esistenti. Fanno parte del parco anche i laghi ed i corsi d'acqua.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà effettuata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del comitato di cui all'articolo 8, sentita la Giunta regionale, la delimitazione dei territori dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui al comma precedente.

Potranno essere inclusi nel parco anche i terreni che perverranno alla predetta Azienda dopo l'entrata in vigore della presente legge nonchè altri terreni, a chiunque appartenenti, che fossero ritenuti necessari per la migliore funzionalità del parco stesso.

L'inclusione di tali nuovi terreni avverrà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le modalità previste dal successivo articolo 4.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Ai fini della tutela e del miglioramento della flora e della fauna, della conservazione delle caratteristiche dell'ambiente naturale, dell'educazione e ricreazione dei cittadini, è costituito il Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

Il Parco è ente di diritto pubblico, amministrato da un Consiglio di amministrazione, ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il parco si estende sui gruppi montuosi delle Vette Feltrine, Monti del Sole, Schiara e Pramper.

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà effettuata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Consiglio regionale e delle Comunità montane interessate al territorio del parco, la delimitazione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 8.

L'amministrazione del parco è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali che vi provvede con la collaborazione di un « Comitato per la tutela del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi » così composto:

- 1) il direttore generale dell'economia montana e delle foreste od un suo delegato;
- 2) il vice direttore dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali od un suo delegato;
- 3) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse);
- 4) il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste;
- 5) un rappresentante della Giunta regionale;
- 6) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Belluno;
- 7) un rappresentante del Consorzio fra comuni per il bacino imbrifero Medio Piave;
- 8) un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo di Belluno;
- 9) il provveditore agli studi di Belluno;
- 10) un rappresentante del Club alpino italiano;
- 11) un rappresentante del *Touring club* italiano;
- 12) tre naturalisti di chiara fama, dei quali uno specializzato in botanica, uno in zoologia, uno in selvicoltura;
- 13) un esperto di urbanistica;
- 14) il sovrintendente ai monumenti del Veneto;
- 15) un rappresentante dell'Associazione Italia nostra;
- 16) un rappresentante dell'Associazione pro natura italica.

I membri del comitato di cui al presente articolo sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e durano in carica cinque anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

L'amministrazione del Parco è affidata a un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, composto da:

- 1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 2) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- 3) il Direttore dell'Ufficio regionale delle foreste;
- 4) tre rappresentanti del Consiglio regionale del Veneto, di cui due della maggioranza ed uno designato dalla minoranza;
- 5) un rappresentante di ciascuna delle Comunità montane interessate al territorio del Parco, su designazione delle rispettive Assemblee;
- 6) tre rappresentanti del Consiglio provinciale di Belluno, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- 7) cinque esperti di chiara fama nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Consiglio regionale del Veneto, preferibilmente specializzati nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, geologia, selvicoltura, urbanistica.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Con lo stesso decreto viene nominato il presidente del comitato, scelto fra i membri dello stesso, il quale resta in carica per lo stesso periodo di cinque anni.

Ai membri del comitato non spetta alcuna indennità di funzione, eccetto il rimborso delle spese.

Il direttore del parco partecipa ai lavori con voto consultivo e funge da segretario del comitato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge il Presidente (che ha la legale rappresentanza del Parco) e due Vice-presidenti.

Nomina altresì, sulla base di una motivata valutazione di carattere tecnico ed amministrativo, il Direttore del parco, che sovrintende ai servizi del parco e funge da segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione nomina il Comitato tecnico consultivo, che ha il compito di esprimere pareri e collaborare con il Consiglio di amministrazione per quanto concerne i problemi tecnici e scientifici attinenti alla gestione del Parco.

Il Comitato tecnico consultivo è composto di non più di nove membri, scelti sulla base delle indicazioni degli enti ed associazioni istituzionalmente interessati alle finalità del parco ed alla protezione dell'ambiente.

Ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico consultivo non spetta alcuna indennità per le funzioni svolte, eccetto il rimborso spese.

Art. 5.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, dei quali uno nominato dal Ministro del tesoro, uno nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed uno nominato dalla Regione veneta.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 3.

Nell'interno del parco sono costituite:

1) zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale viene conservato nella sua integrità e che sono destinate esclusivamente allo studio ed alla ricerca scientifica. La loro estensione non dovrà coprire più di un ventesimo della superficie totale;

2) zone di riserva generale, comprendente la parte maggiore del territorio, aperta a tutti, nella quale la gestione ha per scopo principale la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente naturale in ogni sua manifestazione;

3) zone di ricreazione e svago, situate in aree periferiche e facilmente accessibili, nelle quali, fermo restando il principio della conservazione delle caratteristiche ambientali e naturali, possono essere create attrezzature idonee a favorire la sosta dei visitatori e la divulgazione culturale naturalistica. Queste zone non potranno nell'insieme occupare più di due ventesimi della superficie complessiva del parco. In quelle parti di esse che meglio si prestano per le caratteristiche pedologiche e selvicolturali, il trattamento boschivo dovrà tendere alla formazione di classi arboree di elevata età per realizzare aree di bosco-parco.

Art. 4.

La delimitazione dei terreni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 e delle zone di cui all'articolo 3 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, emanato previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dal comitato di cui all'articolo 8.

Per ogni comune, sono indicati dal comitato, su di una mappa catastale ridotta a scala 1:10.000, i terreni comunali, di altri enti e di privati per i quali è ritenuta necessaria l'inclusione nel parco. Sulla stessa carta deve essere indicata anche la riparti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione del Parco delle Dolomiti bellunesi provvederà a suddividere il territorio del Parco medesimo in almeno tre zone fondamentali:

- a) zona di riserva naturale integrale;
- b) zona di riserva generale;
- c) zona di ricreazione e svago.

Per le zone a) e b), i poteri previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assetto e pianificazione del territorio sono attribuiti al Consiglio di amministrazione del Parco, sentiti gli enti locali interessati.

Il Consiglio di amministrazione determinerà altresì i modi, le forme e i tempi di accesso dei visitatori alle diverse zone, tenendo conto delle rispettive destinazioni.

Per quanto riguarda gli insediamenti di attrezzature ricreative e residenziali nella zona c), il Consiglio di amministrazione potrà autorizzarli sulla base di un piano regolatore generale, adottato dal Consiglio stesso, sentite le Comunità montane interessate e il Consiglio regionale.

Il Consiglio di amministrazione del Parco dovrà esprimere il proprio preventivo parere per tutte le opere ed attività concernenti la difesa del suolo e la regolazione delle acque.

Art. 7.

La delimitazione prevista dall'articolo 2 e la divisione in zone prevista dal primo comma dell'articolo 6 sono indicate su di una mappa catastale ridotta a scala 1:10.000 la quale deve essere affissa per due mesi nell'albo pretorio del comune interessato; un secondo esemplare viene depositato presso gli uffici del comune il quale provvederà a dar corso ad adeguate forme di pubblicità sulla avvenuta affissione.

La pubblicazione mediante affissione ha valore di notificazione ai proprietari dei terreni e degli immobili e ad ogni altro interessato.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

zione del parco nelle zone di cui all'articolo 3.

Un esemplare della mappa deve essere affisso per sessanta giorni all'albo pretorio del comune in cui ricadono i terreni delimitati; un secondo esemplare viene depositato presso gli uffici del comune. La pubblicazione mediante affissione ha valore di notificazione ai proprietari dei terreni da includere nel parco e a chiunque altro interessato.

I reclami avverso la proposta di inclusione di terreni nel parco e di delimitazione delle zone devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni al comune nel quale si trovano i terreni.

Entro quindici giorni dalla scadenza del suindicato termine il sindaco trasmette al comitato di cui all'articolo 8, oltre alla dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione, gli eventuali reclami pervenuti nonchè l'esemplare della mappa catastale. Il comitato, entro trenta giorni dalla ricezione, inoltra gli atti, con le proprie osservazioni in merito ai reclami, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'emanazione del decreto ministeriale.

Art. 5.

Il territorio del parco è tutto vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

In tutto il territorio del parco è vietato:

- a) eseguire diboscamenti;
- b) modificare il regime delle acque;
- c) introdurre specie estranee di vegetali o di animali;
- d) esercitare la caccia ovvero disturbare o danneggiare gli animali in qualsiasi altro modo;
- e) coltivare cave o miniere ed asportare minerali;
- f) svolgere attività pubblicitaria, sempre che non si renda utile ai fini scientifici;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I reclami avverso la proposta di inclusione di terreni nel parco e di delimitazione delle zone devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni al comune nel quale si trovano i terreni.

Entro quindici giorni dalla scadenza del suindicato termine il sindaco trasmette al Consiglio di amministrazione del parco, oltre alla dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione, gli eventuali reclami pervenuti nonchè l'esemplare della mappa catastale. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione, inoltra gli atti, con le proprie osservazioni in merito ai reclami concernenti la delimitazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'emanazione del decreto ministeriale.

Sui reclami concernenti la divisione delle zone, decide il Consiglio di amministrazione del Parco, la cui deliberazione costituisce atto definitivo.

Art. 8.

Il territorio del Parco è tutto vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

In tutto il territorio del Parco è vietato:

- a) modificare il regime delle acque;
- b) introdurre specie estranee di vegetali o di animali;
- c) esercitare la caccia ovvero disturbare o danneggiare gli animali in qualsiasi altro modo;
- d) coltivare cave o miniere ed asportare minerali;
- e) svolgere attività pubblicitaria, sempre che non si renda utile ai fini scientifici;

(Segue: *Testo dei proponenti*)

g) introdurre cani, armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;

h) abbandonare rifiuti di qualsiasi specie;

i) accendere fuochi all'aperto;

l) praticare l'esercizio di sport organizzati o competizioni sportive.

Limitatamente alle zone di cui al punto 1) del precedente articolo 3 è vietata qualsiasi attività od azione che possa provocare anche lievi modificazioni dell'ambiente. Nelle stesse zone l'accesso è consentito esclusivamente per ragioni di ricerca scientifica o per compiti amministrativi, secondo le norme del regolamento di cui al successivo articolo 15.

Limitatamente alle zone di cui al punto 2) dello stesso articolo 3, oltre alle limitazioni generali previste dal secondo comma del presente articolo, è altresì vietato:

a) raccogliere specie vegetali di qualsiasi tipo o danneggiare specie vegetali;

b) esercitare la pesca;

c) allestire attendamenti o campeggi;

d) eseguire lavori per la costruzione di opere o manufatti che non siano previsti dal piano di valorizzazione di cui all'articolo 11;

e) introdurre automezzi.

Limitatamente alle zone di cui al punto 3) del menzionato articolo 3 è vietato quanto previsto dal secondo comma del presente articolo ed altresì:

a) raccogliere specie vegetali diverse da quelle che potranno essere autorizzate dall'amministrazione del parco o raccoglierne un quantitativo superiore al massimo che verrà stabilito dalla stessa di anno in anno su parere del comitato di cui all'articolo 8;

b) danneggiare specie vegetali;

c) parcheggiare automezzi fuori dalle aree che verranno all'uopo allestite;

d) esercitare il commercio ambulante, le questue e qualsiasi altra attività molesta.

L'esercizio di attività zootecniche e l'utilizzazione dei boschi sono assolutamente vie-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) introdurre cani, armi ed esplosivi di qualsiasi tipo, o attrezzature idonee alla cattura di animali.

Il Consiglio di amministrazione del Parco, nell'esercitare le funzioni assegnategli dall'articolo 6, dovrà disciplinare od, ove del caso, potrà, in aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, anche vietare, con proprio regolamento, in tutto il territorio del parco a seconda delle zone, le seguenti attività:

a) le piantagioni e i disboscamenti;

b) l'esercizio della pesca;

c) lo svolgimento di attività commerciali;

d) l'accensione di fuochi, l'introduzione di automezzi, gli attendamenti e i campeggi;

e) l'esercizio degli sports organizzati e delle competizioni sportive;

f) la raccolta delle specie vegetali e la cattura di animali diversi da quelli oggetto di attività venatorie;

g) l'esercizio delle attività agricole e zootecniche.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

tati nelle zone di cui al punto 1) dell'articolo 3.

Nelle zone di cui ai punti 2) e 3) dell'articolo 3 tali attività dovranno essere svolte con rigidi criteri naturalistici, secondo le norme che saranno indicate dal regolamento di cui all'articolo 15 e dal piano di valorizzazione di cui all'articolo 11.

Art. 6.

Per le infrazioni ai divieti previsti dalla presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

1) da lire 200.000 a lire 400.000 per la violazione della norma di cui all'articolo 5, comma secondo, lettere *a*) e *b*), e comma terzo;

2) da lire 150.000 a lire 300.000 per la violazione delle norme di cui all'articolo 5, comma secondo, lettere *c*), *d*) ed *e*), nonché comma quarto, lettera *d*);

3) da lire 100.000 a lire 200.000 per la violazione delle norme di cui all'articolo 5, comma secondo, lettere *f*) e *g*), comma quarto, lettera *c*), nonché comma quinto, lettere *a*) e *b*);

4) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione delle norme di cui all'articolo 5, comma secondo, lettere *h*) ed *i*), comma quarto, lettere *a*) e *b*), nonché comma quinto, lettere *a*), *b*) e *c*);

5) da lire 20.000 a lire 40.000 per la violazione delle norme di cui all'articolo 5, comma secondo, lettera *h*), nonché comma quarto, lettera *e*);

6) da lire 5.000 a lire 10.000 per la violazione delle norme di cui all'articolo 5, comma quinto, lettera *d*).

Art. 7.

Il personale addetto al controllo sulla osservanza delle disposizioni della presente legge, una volta accertate le infrazioni per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Chiunque violi i divieti indicati dall'articolo precedente o le disposizioni del regolamento del Parco è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire un milione e con l'arresto da cinque giorni a cinque mesi o con entrambe le pene, e non è ammessa oblazione. Le pene previste sono sempre raddoppiate in caso di recidiva.

Nella sentenza di condanna il giudice può ordinare la confisca degli strumenti e degli animali utilizzati per la violazione, la restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco, il risarcimento del danno o la restituzione in pristino dello stato dei luoghi a spese del violatore.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

le quali sono previste sanzioni amministrative, deve:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Belluno.

Il trasgressore è ammesso a pagare, entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso l'ufficio del registro di Belluno, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Belluno, constatata la fondatezza dell'accertamento, sentito anche l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina, tenendo conto della gravità della violazione, la somma dovuta, che non potrà in alcun caso essere minore del minimo stabilito dalla legge, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa deci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo dei proponenti*)

sione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Art. 9.

La direzione del parco ha sede a Belluno. Ad essa ed ai servizi del parco stesso provvede l'Azienda di Stato per le foreste demaniali con il personale del proprio ufficio di Belluno. Detto personale, oltre al normale armamento d'ordinanza, avrà in dotazione armi da caccia.

Art. 10.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 2, 4, 5, 11 e 15 della presente legge, il comitato di cui all'articolo 8 deve esprimere parere:

a) sulla determinazione degli indirizzi e dei mezzi tecnici per realizzare le finalità del parco;

b) sullo stato di previsione ed il conto consuntivo annuale del parco;

c) sull'organizzazione della difesa dagli incendi e della tutela fitosanitaria dei boschi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

La direzione del Parco ha sede a Belluno. Il Consiglio di amministrazione, nella gestione del Parco, potrà avvalersi degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Detto personale, oltre al normale armamento di ordinanza, avrà in dotazione, per i compiti di istituto, armi da caccia.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

d) su tutti i problemi che riguardano la valorizzazione e la tutela del parco.

Fatte salve le disposizioni vigenti, il comitato deve altresì essere sentito:

- a) sui piani di assestamento boschivo;
- b) sui piani regolatori e sui piani paesistici comprendenti terreni del parco;
- c) sui piani di bonifica e trasformazione fondiaria;
- d) sui rimboschimenti e sulle ricostituzioni e miglierie boschive;
- e) sulle utilizzazioni boschive.

Art. 11.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del comitato di cui all'articolo 8, sentita la Giunta regionale ed il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, approva il piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del parco, che è compilato da un gruppo di esperti scelti e coordinati dalla direzione del parco stesso e composto da un funzionario dell'amministrazione forestale, un naturalista ed un urbanista.

I comuni interessati territorialmente dovranno essere invitati dal comitato di cui all'articolo 8 ad esprimere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, il proprio parere sullo schema del piano.

Art. 12.

Ai comuni, agli altri enti ed ai privati proprietari di terreni compresi nel parco, è corrisposto dall'amministrazione del parco un indennizzo nel caso di cessazione o di rilevante diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprietà, che non siano già fissati da altre leggi.

L'indennizzo è determinato dall'ispettore regionale delle foreste di concerto con l'ufficio tecnico erariale secondo le procedure

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Consiglio di amministrazione del Parco, sentita la Giunta regionale e il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, approva il piano di tutela e valorizzazione naturalistica del territorio del parco, elaborato dal Consiglio di amministrazione sentito il Comitato tecnico consultivo.

I Comuni e gli enti locali interessati territorialmente dovranno essere invitati ad esprimere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, il proprio parere sullo schema del piano.

Art. 12.

Ai Comuni, agli altri enti ed ai privati proprietari di immobili compresi nel parco, a titolari di aziende e utenti di usi civici è corrisposto dall'Amministrazione del Parco un indennizzo nel caso di cessazione o di rilevante diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprietà, che non siano già fissati da altre leggi.

L'indennizzo è determinato dal Direttore dell'Ufficio regionale delle foreste di concerto con l'Ufficio tecnico erariale, secondo le

(Segue: *Testo dei proponenti*)

che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 13.

Nel caso di alienazione di beni immobili privati compresi nell'area del parco, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha diritto di prelazione.

Il proprietario dei beni in corso di alienazione dovrà darne comunicazione scritta alla predetta Azienda che entro sessanta giorni dovrà far conoscere all'interessato le proprie determinazioni.

Art. 14.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante uno stanziamento annuo di lire 100 milioni a carico dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

b) con ogni altro eventuale contributo erogato da enti, associazioni e privati.

All'onere di cui alla lettera a) si provvede per l'anno finanziario 1972 mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 530 dello stato di previsione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato di cui all'articolo 8, fissa con proprio decreto le norme del regolamento del parco ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

procedure che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 13.

Nel caso di alienazione di beni immobili privati compresi nell'area del Parco, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha diritto di prelazione.

Per gli immobili compresi nella zona di ricreazione e svago, tale diritto potrà essere esercitato, nell'ordine, anche dai Comuni, dalle Comunità montane e dalla Regione.

Il proprietario dei beni in corso di alienazione dovrà darne comunicazione scritta ai predetti Enti che entro sessanta giorni dovranno far conoscere all'interessato le proprie determinazioni.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste emana con proprio decreto le norme del regolamento del parco elaborate dal Consiglio di amministrazione ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.